



S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

SEDE NAZIONALE - via Escuriales n.34 - 95041 Caltagirone - cell. 3351307393 – tel/fax 093358631
Sito internet: www.silpol.it posta elettronica: silpol@silpol.it

LE FERIE DEI LAVORATORI NON SI TOCCANO DICIAMO NO ALLA LORO IMPOSIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEI COMANDI

Mediante il DPCM dell'8 marzo 2020 il Governo ha dato raccomandazione ai datori di lavoro delle aziende privati e degli enti pubblici (statali e locali) di *promuovere e favorire la fruizione di congedi e delle ferie* da parte dei lavoratori dipendenti, fatte salve alcune eccezioni, fermo restando la prioritaria possibilità di adottare la modalità di lavoro in smart working, che nel periodo di emergenza per il settore pubblico diventa ordinaria attività, eccetto che per i servizi indifferibili. Molti datori di lavoro pubblici, soprattutto nei Comuni, hanno travisato il suggerimento del Governo di agevolare e di incentivare la fruizione delle ferie, scambiandolo per una loro prerogativa unilaterale con la quale stanno obbligando i lavoratori del comparto alle ferie forzate, assegnandole d'ufficio. Nel novero delle ferie sono compresi i residui dell'anno 2018 e del 2019. Precisiamo che *le ferie sono una dote del lavoratore dipendente*, il quale ne dispone in funzione del proprio tempo libero e del ristoro dalla prestazione lavorativa, per il riposo psicofisico, e che di norma *vengono concordate* col responsabile del servizio. La loro assegnazione d'ufficio ha una *ratio* solo in casi particolari e prevedibili, che tuttavia non comporta la copertura di un periodo temporale a medio e lungo termine, né la suddetta assegnazione può essere giustificata, come nel caso in esame, dalla finalità del contenimento del Covid-19 e per mettere il lavoratore in stato di quarantena forzata. Risulta vero, di contro, che altri D.P.C.M. nulla argomentano riguardo all'assegnazione d'ufficio delle ferie o dei tempi di riposo. *Tale atteggiamento stà mettendo a repentaglio il diritto inalienabile al godimento del riposo e delle ferie, costituzionalmente garantito, diritto, altresì irrinunciabile.*

La distorta e arbitraria applicazione della norma, di fatto, oltre che a violare il suddetto principio costituzionale, viola anche testualmente la normativa vigente (dalla Costituzione, le leggi ordinarie al c.c.n.l.), che i datori di lavoro asseriscono artatamente di osservare. I datori di lavoro devono predisporre nel corso dell'anno un piano ferie, affinché sia garantito, per tempo, il giusto equilibrio tra il diritto al riposo e le esigenze lavorative. La normativa vigente in materia prevede, altresì, che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane e che tale periodo va goduto nel corso dell'anno per almeno due settimane consecutive, su richiesta del lavoratore, entro l'anno di maturazione. *Prescindere dal comune accordo con il lavoratore nell'assegnazione del periodo feriale, comporta un'illecita imposizione unilaterale, impugnabile nelle sedi giudiziarie opportune già nei periodi normali;* dubitiamo, quindi, che in questo periodo di emergenza la situazione di crisi possa essere *combattuta* con le ferie pregresse non godute dai lavoratori, che nella circostanza sono i soggetti più deboli dell'apparato amministrativo degli enti pubblici.

§ § § § § §



S.I.L.Po.L.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale

SEDE NAZIONALE - via Escuriales n.34 - 95041 Caltagirone - cell. 3351307393 – tel/fax 093358631
Sito internet: www.silpol.it posta elettronica: silpol@silpol.it

Si rammenta che la giurisprudenza, in tempi normali, è sempre intervenuta dichiarando illegittima l'imposizione delle ferie, specie se non è preceduta dal tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il lavoratore (vedasi per il caso l'orientamento della Corte di Cassazione).

Per quanto attiene al diritto di fruizione delle ferie pregresse, fatti salvi gli accordi contrattuali e le disposizioni comuni, l'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 interviene in ausilio del periodo non goduto e recita che *per le restanti due settimane le stesse potranno essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione*. Pertanto, se il datore di lavoro non riesce a programmare le due settimane dell'anno in corso, ovvero non sono state ancora richieste dal lavoratore, quest'ultimo potrà richiederle entro il 18° mese al termine dell'anno di maturazione. Anche nel caso delle ferie residue relative all'anno 2018 la legge non prevede che le pubbliche amministrazioni debbano imporle d'ufficio. È vero, altresì, l'assunto che il datore di lavoro ha l'onere della prova circa la mancata concessione delle ferie negli anni di competenza. Ciò potrebbe fare sorgere rilevanti profili oggettivi di danno esistenziale, risarcibile in sede civile, a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Per quanto riguarda i recuperi, i permessi e i congedi fruibili a giorni o ad ore, la legislazione d'emergenza lascia salva la disciplina contrattuale vigente, che non consente al datore di lavoro di obbligare il dipendente alla fruizione dei riposi arretrati.

Infine, entrando nello specifico della vicenda, nessuno può eludere il fatto che alla luce della grave emergenza epidemiologica la Polizia Locale è chiamata a prestare servizio a tutela della sicurezza pubblica, di rimando ai vari Decreti ed alle relative circolari e direttive attuative, tanto che il Ministero dell'Interno ha riconosciuto alle Polizie Locali l'indennità di ordine pubblico al pari delle Forze di polizia dello Stato, avvalorando la funzione fondamentale e sostenendo l'apporto imprescindibile della P.L. nell'ambito della vigilanza del territorio ed in particolare nel contrasto al propagarsi del Covid-19.

Di conseguenza, i Comandi devono escludere l'adozione di provvedimenti impositivi delle ferie d'ufficio.

Collegli, non tolleriamo le illegittime imposizioni, che esulano dalle facoltà della P.A. e pretendiamo il rispetto delle regole e l'applicazione delle normative vigenti.

Caltagirone 31/3/2020

La Segreteria Nazionale